

**SCHEMA DI VALUTAZIONE n. 42/2013
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

TITOLO:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura e alla qualità delle statistiche per la procedura per gli squilibri macroeconomici		
NUMERO ATTO	COM(2013) 342		
NUMERO PROCEDURA	2013/0181 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	07/06/2013		
DATA DI TRASMISSIONE	10/06/2013		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	05/09/2013		
ASSEGNATO IL	13/06/2013		
COMM.NE DI MERITO	5 ^a	Parere motivato entro	18/07/2013
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a , 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	11/07/2013
OGGETTO	Elaborazione, ai fini della procedura per gli squilibri macroeconomici, di un solido sistema di sorveglianza statistica che disciplini il controllo della qualità dei dati, la loro elaborazione e trasmissione nonché la notifica/comunicazione dei dati alle diverse parti interessate, al Parlamento europeo e al Consiglio.		
BASE GIURIDICA	La proposta di regolamento si basa sull'art. 338 del TFUE, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione.		
PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ	<p>Quanto al rispetto del principio di sussidiarietà, gli obiettivi della proposta non rientrano nella sfera di competenza esclusiva dell'Unione e d'altro canto non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri. In assenza di un quadro europeo chiaro, ossia di una legislazione europea che definisca una procedura comune per il controllo della qualità dei dati pertinenti per la procedura sugli squilibri macroeconomici, gli Stati membri non possono garantire un adeguato livello di qualità.</p> <p>Per quanto attiene al principio di proporzionalità, il</p>		

regolamento si limita al minimo indispensabile per il conseguimento dei suoi obiettivi.

ANNOTAZIONI:

La proposta di regolamento in esame si iscrive nel contesto del miglioramento della governance economica dell'Unione, con particolare riferimento alla procedura per gli squilibri macroeconomici (PSM), istituita, all'interno del cosiddetto *six-pack*, dal [regolamento \(UE\) n. 1176/2011](#). Nel predisporre un sistema di sorveglianza statistica che disciplina il controllo della qualità dei dati, l'elaborazione e trasmissione di dati e metadati e la notifica/comunicazione degli stessi, il regolamento conferisce nuovi compiti alla Commissione (attraverso Eurostat) riguardo alla convalida della qualità dei dati pertinenti ai fini della PSM in relazione ai criteri di qualità già esistenti o da precisare in taluni settori; alla strutturazione, rilevazione e analisi delle fonti e dei metodi utilizzati dagli Stati membri per l'elaborazione dei dati; alla definizione e messa in atto di un piano d'azione di miglioramento.

Affinché il regolamento possa essere attuato in maniera efficace sarà necessaria innanzitutto la stretta collaborazione delle autorità statistiche degli Stati membri per migliorare la qualità dei dati pertinenti per la PSM e dei dati statistici di base. Non sono infatti previsti meccanismi alternativi di rilevazione dei dati.

Per quanto concerne l'incidenza sul bilancio UE, la proposta riconosce la necessità di attingere a risorse supplementari per garantire che i dati pertinenti per la PSM rispettino i requisiti in materia di qualità elevata, conformemente alle norme che la Commissione ha enunciato nella comunicazione "Rafforzamento della gestione della qualità delle statistiche europee" ([COM \(2011\) 211](#)). È stato quindi richiesto personale supplementare per coprire ventun posti (dodici interni e nove esterni) per lo svolgimento delle mansioni conferite alla Commissione (Eurostat). Inoltre, la Commissione dovrà essere assistita da esperti degli Stati membri nell'ambito delle missioni PSM contemplate nella proposta di regolamento, e dovrà ripartire con gli Stati membri i relativi costi.

Più nel dettaglio:

- L'art. 2 della proposta prevede che la Commissione comunichi ogni anno agli Stati membri il calendario della relazione annuale sul meccanismo di allerta prevista dall'articolo 3 del regolamento 1176/2011. In funzione di tale calendario, la Commissione decide inoltre una data limite per la trasmissione di tutti i dati pertinenti per la PSM più aggiornati e la comunica agli Stati membri;
- Questi ultimi, ai sensi dell'art. 3, accompagnano alla trasmissione dei dati informazioni sulle modalità di calcolo dei dati stessi, comprese eventuali modifiche delle fonti e dei metodi, sotto forma di relazione sulla qualità;
- La Commissione valuta regolarmente la qualità dei dati pertinenti per la PSM, in conformità ai principi statistici enunciati nel [regolamento \(CE\) n. 223/2009](#) - sulla qualità delle statistiche UE (art. 5);
- Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una descrizione completa e aggiornata delle fonti e dei metodi (i cd. "inventari") utilizzati per elaborare i dati (art. 6);
- Qualora individui problemi specifici, in particolare nel contesto della valutazione della qualità di cui all'art. 5, la Commissione (Eurostat) può decidere di effettuare missioni nello Stato membro interessato, allo scopo di esaminare in dettaglio la qualità dei dati pertinenti per la PSM. Le missioni sono incentrate sulle questioni metodologiche, sulle fonti e sui metodi illustrati negli inventari, nonché sui dati e sui processi statistici di base, al fine di valutarne la conformità con le pertinenti norme contabili e statistiche. Gli Stati membri, su richiesta della Commissione, forniscono l'assistenza di esperti su questioni statistiche connesse alla procedura per gli squilibri macroeconomici, anche in vista della preparazione e della realizzazione delle missioni. La Commissione stabilisce le norme e le procedure relative alla selezione degli esperti, tenendo conto di una loro adeguata distribuzione e rotazione tra tutti gli Stati membri, nonché le modalità delle loro prestazioni e le disposizioni finanziarie,

condividendo con gli Stati stessi l'intero costo da questi sostenuto per l'assistenza dei relativi esperti nazionali (art. 7);

- La Commissione può esprimere riserve in merito alla qualità dei dati trasmessi dagli Stati membri. Non meno di tre giorni lavorativi prima della data di pubblicazione dei dati, la Commissione comunica allo Stato membro in questione la riserva che intende esprimere e rendere pubblica. Se la questione è risolta dopo la pubblicazione dei dati e della riserva, il ritiro della riserva è reso pubblico immediatamente. La Commissione può altresì modificare i dati trasmessi dagli Stati membri e fornire i dati rettificati e la motivazione delle modifiche allorché sia dimostrato che i dati trasmessi dagli Stati membri non ottemperano ai criteri di qualità di cui al regolamento n. 223/2009. I dati rettificati e le motivazioni vanno anch'essi trasmessi agli Stati membri non meno di tre giorni lavorativi prima della data di pubblicazione (art. 8);
- Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, può decidere di irrogare un'ammenda a uno Stato membro che, **deliberatamente o per negligenza grave**, fornisca un'errata rappresentazione dei dati pertinenti per la PSM. L'ammenda deve essere efficace, dissuasiva e commisurata alla natura, alla gravità e alla durata dell'errata rappresentazione. Il suo importo non deve comunque essere superiore allo 0,05% del PIL dello Stato membro interessato. La Commissione può avviare tutte le indagini necessarie ad accertare l'esistenza di rappresentazioni errate dei dati, tenendo sempre conto delle osservazioni presentate dallo Stato membro interessato. Per espletare le sue mansioni, la Commissione può chiedere allo Stato membro di fornire informazioni e può effettuare ispezioni in loco e accedere ai dati statistici di base nonché ai documenti relativi ai dati pertinenti per la PSM. Se la normativa dello Stato membro richiede una preventiva autorizzazione giudiziaria per le ispezioni in loco, la Commissione presenta le necessarie domande. La Commissione rispetta comunque i diritti di difesa dello Stato interessato (art. 9).

Sempre il succitato articolo 9, al paragrafo 4, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati (per un periodo massimo di tre anni) per quanto riguarda:

- a) I criteri dettagliati per la determinazione dell'entità dell'ammenda;
- b) Le norme dettagliate circa le procedure per la conduzione delle indagini, le misure associate e l'informativa sulle indagini;
- c) Le norme procedurali dettagliate volte a garantire i diritti di difesa, l'accesso al fascicolo, la rappresentanza legale, la riservatezza, le disposizioni relative alla tempistica e alla riscossione delle ammende.

Il successivo paragrafo 5 attribuisce alla Corte di giustizia la competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali il Consiglio impone un'ammenda, e la possibilità di annullare, ridurre o maggiorare l'ammenda stessa.

Desta più di una perplessità l'estensione e la rilevanza delle materie affidate, seppur entro una scadenza precisa, ad atti delegati della Commissione. Riguardando i criteri con cui si va di volta in volta a determinare l'entità dell'ammenda, le procedure d'indagine, i diritti di difesa e la tempistica nella riscossione delle ammende, dette materie sembrano rivestire carattere sostanziale e non limitarsi a integrare o modificare elementi non essenziali dell'atto legislativo in oggetto, come espressamente previsto dall'art. 290 del TFUE. L'ampiezza dei margini di manovra affidati alla Commissione è vieppiù accentuata dal carattere generale e non prescrittivo dell'art. 9, che si limita a introdurre un sistema sanzionatorio (peraltro, in analogia con quanto già previsto, all'interno del *six pack*, dall'art. 8 del [regolamento n. 1173/2011](#), relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro) e a ribadire il rispetto dei diritti di difesa per gli Stati membri di volta in volta oggetto di una proposta di sanzioni.

16 luglio 2013

A cura di Luca Briasco

Per informazioni: Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea (affeuropei@senato.it)